

ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267 e della l.r. 14 marzo 2003, n. 2)

per la realizzazione dell'intervento denominato: "Realizzazione del Museo dell'Industria e del Lavoro E. Battisti in Brescia e Provincia

tra

la **REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, via Pola n. 14, qui rappresentata dal Presidente, Roberto Formigoni e dall'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, Ettore A. Albertoni;

la **PROVINCIA DI BRESCIA**, con sede in Brescia, via Paolo VI n. 29, qui rappresentata dal Presidente, Alberto Cavalli;

il **COMUNE DI BRESCIA**, con sede in Brescia, piazza della Loggia n. 1, qui rappresentato dal Sindaco, Paolo Corsini;

il **COMUNE DI CEDEGOLO**, con sede in Cedegolo, piazza Roma n. 1, rappresentato dal Sindaco, Pierluigi Mottinelli;

il **COMUNE DI RODENGO SAIANO**, con sede in Rodengo Saiano, piazza Vighenzi n. 2 , rappresentato da Sindaco, Ezio Zorzi;

la **COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA**, con sede in Breno, piazza Tassara n. 3 qui rappresentata dal Presidente, Alessandro Bonomelli;

l'**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA**, con sede in Brescia, piazza Mercato n. 15, qui rappresentata dal Magnifico Rettore, Augusto Preti.

la **ASM BRESCIA S.p.A.**, con sede in Brescia, via Lamarmora, n. 230, qui rappresentata da Elio Tomasoni, autorizzato dal Presidente, Renzo Capra, innanzi a Chiara Zichichi, notaio in Brescia, con procura speciale in data 10 marzo 2005, repertorio n.78226.

e per adesione

L'ASSOCIAZIONE MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO E. BATTISTI, con sede legale in Brescia, via Don Vender n.45, qui rappresentata dal Vice-Presidente, Giovanni Tampalini, allo scopo delegato dal Presidente, Valerio Castronovo;

la **FONDAZIONE CIVILTA' BRESCIANA**, con sede in Brescia, Chiostrì Vicolo S. Giuseppe n.5, qui rappresentata dal Presidente, Monsignor Antonio Fappani;

la **FONDAZIONE LUIGI MICHELETTI**, con sede in Brescia, via Cairoli n.9, qui rappresentata dal Presidente, Alessandro Fontana

premesse che

- Il Comune di Brescia, in attuazione del piano particolareggiato del Comparto Milano, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 17 maggio 2002, n.19169/02, sul quale la Regione Lombardia ha espresso parere vincolante favorevole con atto del 6 febbraio 2002, n.Z1.2002.0005676, con deliberazione di Giunta Comunale del 21 novembre 2001, n. 1167, ha destinato l'ex stabilimento Tempini, sito in Brescia, via Eritrea, a sede del Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti", comprensiva di spazi per attività di formazione e ricerca e a sede di una Biblioteca moderna integrata con il Sistema Bibliotecario urbano e con lo stesso Museo;
- gli edifici, attualmente di proprietà di Società Basileus S.p.a saranno ceduti al Comune di Brescia quali opere di urbanizzazione ed il relativo costo sarà scomputato dagli oneri di concessione edilizia, come già concordato dall'Amministrazione Comunale e dalla proprietà con atto convenzionale n. 74359 repertorio e n. 19603 raccolta del 26 giugno 2002;
- la Regione Lombardia, su iniziativa della Fondazione Luigi Micheletti e della Fondazione Civiltà Bresciana, ha promosso e finanziato con specifico contributo a favore dell'Associazione Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti", uno studio di fattibilità e un modello di gestione del Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti", che si sono conclusi con la proposta di insediare tale struttura nei corpi dell'ex stabilimento Tempini, ricompreso nel richiamato piano particolareggiato Comparto Milano;
- la Fondazione Civiltà Bresciana intende arricchire, ammodernare ed adeguare agli standard museali regionali, di cui alla d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 7/11643, il Museo del Ferro sito in via San Bartolomeo, che ad essa appartiene;
- il Comune di Cedegolo intende recuperare la centrale idroelettrica costruita dalla Società Elettrica Bresciana nel 1909, acquisita poi dall'ENEL, dismessa nel 1962 e ora di sua proprietà e riconvertirla in un museo denominato "Museo dell'Energia Idroelettrica della Valle Camonica";
- gli interventi di cui sopra sono coerenti con i seguenti obiettivi specifici della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia:
 - 4.1.2 - "Recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale", correlato agli obiettivi gestionale 4.1.2.1 - "Interventi infrastrutturali e di restauro, recupero e valorizzazione di beni e complessi di interesse artistico e storico; diffusione della metodologia della conservazione programmata con particolare riguardo al patrimonio di pregio di proprietà regionale" e 4.1.2.2 - "Promozione di progetti per la valorizzazione delle vocazioni territoriali attraverso l'integrazione di beni, servizi e attività culturali; acquisizione e restauro di beni culturali mobili, finalizzati alla fruizione e valorizzazione";
 - 4.1.4 - "Sviluppo e qualificazione dei sistemi bibliotecari, dei sistemi museali e integrazione dei servizi culturali";
- in ragione della suddetta coerenza, l'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, ha convocato e presieduto il 17 giugno 2002 una Conferenza preliminare nel corso della quale la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, l'Università degli Studi di Brescia, la Comunità Montana di Valle Camonica e il Comune di Cedegolo, al fine di adottare soluzioni e modalità di intervento integrate coerenti, hanno manifestato la determinazione di stipulare un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs.18 agosto

2000, n. 267 e della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, per realizzare sul territorio bresciano un sistema di strutture museali dedicate all'archeologia industriale - denominata Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti" - composta dall'omonima sede museale centrale, da realizzare presso l'ex stabilimento Tempini in Brescia, dal Museo del Ferro di via S. Bartolomeo in Brescia, dal Museo dell'Energia Idroelettrica della Valle Camonica presso la Centrale Enel dismessa in Cedegolo;

- conseguentemente, la Regione Lombardia ha assunto la d.g.r. 28 giugno 2002, n. VII/9543. avente per oggetto: Promozione di un Accordo di programma per la realizzazione del Museo dell'Industria e del lavoro "Eugenio Battisti" a Brescia;
- successivamente, ai sensi dell'art.6, comma 5 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 hanno chiesto di aderire alla definizione del presente Accordo di programma i seguenti soggetti :
 - la ASM BRESCIA S.p.A., con nota n. 007078 del 10 marzo 2003, condividendone pienamente gli obiettivi e avendone pieno titolo, ai sensi dell'art. 6. comma 1 della appena richiamata legge regionale, in quanto società per azioni a maggioranza pubblica che gestisce pubblici servizi;
 - il Comune di Rodengo Saiano - con nota n.7064 del 24 giugno 2003, intendendo acquisire e concedere in comodato d'uso al soggetto giuridico responsabile della gestione del Museo dell'Industria e del Lavoro "E. Battisti" l'edificio sito sul proprio territorio in via Industriale, località Moie, destinato a contenere e rendere fruibili al pubblico i depositi del patrimonio del Museo, in attesa della ristrutturazione dell'edificio ex stabilimento Tempini;
- il Comune di Brescia ha pubblicato sul n. 2003/S 154 del 13 agosto 2003 della G.U.C.E., il bando per il concorso di progettazione preliminare (con esclusione degli allestimenti) per il Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti", aggiudicato in data 2 aprile 2004 a Klaus Schuwerk in A.t.p.;
- il Comune di Cedegolo ha pubblicato sul n. S 109-097816 del 7 giugno 2003 della G.U.C.E. il "Concorso internazionale di progettazione (comprensivo degli allestimenti) per il recupero della Centrale Enel dismessa (ex Bresciana) di Cedegolo e la sua riconversione in Museo dell'Energia Idroelettrica di Valle Camonica", aggiudicato in data 29 settembre 2003 a Claudio Gasparotti in A.t.p.;
- il Comitato per l'Accordo di Programma, costituito ai sensi dell'art. 6, comma 5 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, in esito ai lavori della Segreteria tecnica da esso nominata, ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera d) della medesima legge regionale, in data 15 novembre 2004 ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di programma;
- l'ipotesi del presente Accordo di Programma è stata approvata Regione Lombardia con d.g.r. 7 febbraio 2005 n. VII/20473, ai sensi e per gli effetti dell'art 6, comma 8 della l.r. 14 marzo 2003;
- l'ipotesi del presente Accordo di Programma è stata approvata, inoltre:
 - dal Consiglio Provinciale della Provincia di Brescia, con deliberazione 1° marzo 2005 n. 11;
 - dalla Giunta Comunale del Comune di Brescia, con deliberazione 2 marzo 2005 n. 191;
 - dalla Giunta Comunale del Comune di Cedegolo, con deliberazione 1° marzo 2005 n. 10;
 - dalla Giunta Comunale del Comune di Rodengo Saiano, con deliberazione 2 marzo 2005 n. 40;

- dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Brescia, con deliberazione 23 dicembre n. 193/12235;
- tutti gli impegni finanziari qui previsti saranno assunti dai dirigenti competenti nei limiti delle norme e delle disponibilità di bilancio dei singoli enti.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di programma, come sopra individuati

si conviene e si stipula quanto segue

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

2. Oggetto dell'Accordo

- 2.1 Costituisce oggetto del presente Accordo di programma la realizzazione dell'intervento descritto al successivo punto 3.
- 2.2 Il presente Accordo di programma definisce la previsione dei costi e il piano dei finanziamenti, descritti nell'Allegato A), nonché le attività funzionali alla realizzazione degli interventi, la tempistica e i soggetti responsabili, come meglio precisato nei cronogrammi di cui all'Allegato B) e nei successivi punti del presente Accordo.
- 2.3 Il presente Accordo di programma prevede, inoltre, gli adempimenti che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione dell'insieme delle opere e degli interventi programmati; prevede altresì i procedimenti che le parti sottoscrittrici si impegnano a concludere per assicurare l'adempimento delle rispettive obbligazioni.

3. Finalità, obiettivi e descrizione dell'intervento

- 3.1 L'intervento è finalizzato al significativo miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta culturale del territorio della città e della provincia di Brescia, attraverso le seguenti linee di azione:
 - 3.1.1 riqualificazione di siti e immobili che costituiscono parte del patrimonio di archeologia industriale che fanno parte dell'identità storica regionale e nazionale;
 - 3.1.2 valorizzazione e riuso, per scopi culturali d'avanguardia, di patrimonio culturale ed economico altrimenti in via di abbandono;
 - 3.1.3 creazione di un contesto di turismo culturale innovativo, attraverso l'interazione e la complementarietà con le risorse locali che caratterizzano il territorio e che si intendono ulteriormente sviluppare;
- 3.2 Obiettivo dell'intervento è realizzare sul territorio bresciano un sistema di strutture museali e di siti organizzati concettualmente e gestiti in modo unitario - denominato Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti" - tra loro integrati attraverso una varietà di

materiali dedicati all'archeologia industriale come rappresentazione dell'industria e del lavoro, intesi come principali forze motrici della modernizzazione, nelle forme assunte nel XIX e XX secolo nei contesti europeo, nazionale, regionale e locale.

- 3.3 L'intervento complessivo si compone dei seguenti interventi specifici.
- 3.3.1 Realizzazione presso l'immobile ex stabilimento Tempini, ricompreso nel Comparto Milano in Brescia, del Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti", sede centrale dell'omonimo sistema museale - e di una Biblioteca moderna, integrata con il Museo e con il Sistema Bibliotecario di Brescia.
- 3.3.2 Arricchimento, ammodernamento e adeguamento agli standard museali regionali del Museo del Ferro, collocato presso il complesso ristrutturato sito a Brescia, in via San Bartolomeo, nel quale sono presenti il corredo completo della fucina dismessa, una biblioteca specializzata sulle miniere e sull'industria metallurgica nel bresciano e fondi archivistici.
- 3.3.3 Recupero della Centrale Enel dismessa (ex Bresciana) di Cedegolo e sua riconversione in Museo dell'Energia Idroelettrica di Valle Camonica.
- 3.3.4 Allestimento nell'ex spazio commerciale Colmark, sito in Rodengo Saiano, via Industriale, località Moie, contiguo ad una grande struttura commerciale (Franciacorta Outlet Village), di un magazzino – che assumerà la denominazione di "La Città delle Macchine" - destinato a contenere e rendere fruibile al pubblico il patrimonio del Museo dell'Industria e del Lavoro "E. Battisti", in attesa della ristrutturazione dell'edificio ex stabilimento Tempini. Successivamente "La Città delle Macchine" diventerà la struttura principale del sistema museale per la gestione della collezione di macchinari, con un ampio spazio di magazzino adeguatamente attrezzato e un laboratorio di restauro comune; inoltre sarà integrato da spazi per l'esposizione, l'animazione culturale e la promozione della conoscenza della storia della tecnica e dell'industria. "La Città delle Macchine" diverrà così l'unico caso in Italia di collocazione di una struttura museale nel contesto di una struttura commerciale di massa.
- 3.3.5 Progettazione e realizzazione degli allestimenti delle diverse sedi museali che comporranno il sistema Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti".
- 3.3.6 Valorizzazione del patrimonio della Fondazione Luigi Micheletti e della Fondazione Civiltà Bresciana, composto da manufatti industriali e documentazione di rilevante valore storico;

4. *Cronogramma*

Nell'Allegato B è inserito il cronogramma riassuntivo (Allegato B-1) delle fasi e delle attività funzionali principali per la realizzazione dell'intervento complessivo: il sistema museale denominato Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti".

Sono altresì inseriti i cronogrammi più dettagliati delle fasi e delle attività funzionali per la realizzazione delle diverse strutture museali che comporranno il Sistema.

5. *Soggetti responsabili della progettazione, realizzazione e gestione dei singoli interventi*

- 5.1 Il Comune di Brescia è il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento richiamato al precedente punto 3.3.1.
- Esso in particolare provvede, nei tempi previsti dal cronogramma di cui all'Allegato B-2:
- a verificare la coerenza dell'intervento con gli strumenti di programmazione urbanistica locale e ad assumere i provvedimenti che risultassero eventualmente necessari per porla in essere;
 - a perfezionare tutti gli atti convenzionali finalizzati a regolare i rapporti con la proprietà dell'immobile ex stabilimento Tempini e delle aree di pertinenza, nonché con tutti gli

altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti, necessari per attuare completamente l'intervento richiamato al punto 3.3.1;

- a curare il completamento della progettazione definitiva ed esecutiva in coerenza con il progetto preliminare vincitore del concorso richiamato in premessa;
- ad affidare i lavori per la successiva realizzazione del Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti" - sede centrale dell'omonimo sistema museale e della Biblioteca moderna integrata con il Museo e con il Sistema bibliotecario di Brescia, in coerenza con le linee guida, di cui all'allegato D), relative in particolare alle funzioni, ai servizi, alla tipologia delle collezioni, all'utenza di riferimento e ai criteri della duplice integrazione;
- ad affidare la progettazione e la realizzazione dell'allestimento completo della Biblioteca moderna integrata, in coerenza con le linee guida di cui al richiamato Allegato D), assicurando la copertura integrale dei relativi costi: a tal fine si impegna a reperire tutte le risorse necessarie allo scopo, anche nell'eventualità che queste dovessero superare la disponibilità finanziaria prevista nel presente Accordo di programma;
- a concedere in comodato d'uso alla Fondazione di partecipazione, che sarà costituita per la gestione del sistema Museo dell'Industria e del Lavoro "E. Battisti", l'immobile nel quale sarà realizzato l'omonimo Museo - sede centrale del sistema - secondo le modalità che saranno concordate e formalizzate tra le parti e comunque per un periodo non inferiore a 55 anni.

5.2 La Fondazione di partecipazione alla quale, come previsto al successivo punto 6, sarà affidata la responsabilità della gestione e del funzionamento del sistema Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti", appena costituita e operativa assumerà la responsabilità complessiva dell'attuazione dell'intervento richiamato al precedente punto 3.3.5., cioè della progettazione e della realizzazione degli allestimenti delle diverse sedi museali che comporranno il sistema Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti", fatta eccezione per il Museo dell'Energia Idroelettrica di Valle Camonica, al cui allestimento provvederà il Comune di Cedegolo.

In particolare la suddetta Fondazione assumerà la responsabilità dei seguenti interventi specifici, in coerenza con le linee guida di cui all'Allegato F):

- a. della progettazione e della realizzazione delle opere di arricchimento, ammodernamento e adeguamento agli standard museali regionali del Museo del Ferro di via San Bartolomeo, di cui al precedente punto 3.3.2., in accordo con la Fondazione Civiltà Bresciana e nei tempi previsti dal cronogramma di cui all'Allegato B-3;
- b. della progettazione e della realizzazione, nei tempi previsti dal cronogramma di cui all'Allegato B-2, delle opere di allestimento del Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti" di cui al punto 3.3.1, in coordinamento con il Comune di Brescia,
- c. della realizzazione de "La Città delle Macchine" - di cui al punto 3.3.4. - nei tempi previsti dal cronogramma di cui all'Allegato B-5, curando in particolare la realizzazione di tutte le opere e gli interventi necessari per rendere possibile la funzione alla quale è destinato l'edificio, allestendo e rendendo fruibili al pubblico i depositi in esso collocati.

5.3 La ASM BRESCIA S.p.A., nell'ambito dell'intervento di cui al precedente punto 3.3.1 e dei tempi previsti dall'allegato B-2, si dichiara disponibile a stipulare con la Fondazione di gestione un contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 120 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137". Tale contratto dovrà prevedere la realizzazione, in modo diretto o indiretto, da parte di ASM Brescia S.p.A., degli impianti della sede centrale del Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti" (ex Tempini), per un importo non eccedente la somma di euro 2.500.000,00, a fronte di un'ideale controprestazione, resa alla medesima dalla Fondazione, che consenta di favorire la diffusione del marchio e dei prodotti di ASM, nonché di valorizzare, in una specifica parte

del Museo ad essa riservata, la sua storia e il suo contributo allo sviluppo dei servizi a favore della comunità bresciana nella quale la stessa ha operato. Resta inteso che le prestazioni delle parti sopra indicate dovranno essere adeguatamente identificate e puntualizzate nel contratto di sponsorizzazione.

5.4 Il Comune di Cedegolo è il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento richiamato al precedente punto 3.3.3.

In particolare il Comune di Cedegolo provvede, nei tempi previsti dal cronogramma di cui all'Allegato B-4:

- a verificare la coerenza dell'intervento con gli strumenti di programmazione urbanistica locale e ad assumere gli atti che risultassero eventualmente necessari per porla in essere;
- a curare il completamento della progettazione definitiva ed esecutiva affidata al vincitore del concorso di progettazione preliminare di cui in premessa;
- ad appaltare i lavori per il recupero della Centrale Enel dimessa (ex Bresciana) di Cedegolo e per realizzazione e l'allestimento nella stessa del Museo dell'Energia Idroelettrica della Valle Camonica, in coerenza con le linee guida di cui al richiamato Allegato F);
- a concedere in comodato d'uso il Museo dell'Energia Elettrica della Valle Camonica, una volta completato, alla Fondazione che sarà costituita per la gestione del Sistema Museo dell'Industria e del Lavoro "E. Battisti", secondo le modalità che saranno concordate e formalizzate tra le parti e comunque per un periodo non inferiore a 99 anni.

5.5 Il Comune di Rodengo Saiano è il soggetto responsabile di reperire e mettere a disposizione del sistema Museo dell'Industria e del Lavoro "E. Battisti" l'edificio destinato ad ospitare il magazzino visitabile che assumerà la denominazione di "La Città delle Macchine" di cui al punto 3.3.4. Esso pertanto:

- ha provveduto, con atto notarile sottoscritto il 26 luglio 2004, ad acquisire in comodato d'uso dalla Società European Fashion Center I S.r.l. l'edificio sito sul proprio territorio in via Industriale, località Moie, per un periodo di 10 anni a far data quella di sottoscrizione dell'atto;
- provvede a concedere a sua volta tale edificio in comodato d'uso per un periodo di pari durata alla Fondazione che sarà costituita per la gestione del sistema Museo dell'Industria e del Lavoro "E. Battisti";
- provvede ad assumere tutti gli atti, le autorizzazioni e i provvedimenti utili e necessarie per facilitare la completa realizzazione dell'intervento specifico nei tempi previsti dal cronogramma di cui all'Allegato B-5:

5.6 l'Università degli Studi di Brescia, in relazione alla realizzazione dell'intervento complessivo oggetto del presente Accordo e di tutti gli interventi specifici sopra richiamati, assicura:

- l'assistenza scientifica e tecnica per la progettazione e la realizzazione degli allestimenti dei siti e delle sedi museali che comporranno il sistema Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti", in particolare del magazzino visitabile di Rodengo Saiano, al fine di favorire la loro coerenza e armonia con le richiamate linee guida del progetto museologico di cui all'Allegato F) e le linee guida del progetto gestionale complessivo del sistema museale, di cui all'Allegato C);
- lo sviluppo, in collaborazione con la Fondazione Civiltà Bresciana, la Fondazione Luigi Micheletti e i responsabili tecnici e scientifici delle diverse strutture museali, dei contenuti scientifici del sistema museale, in coerenza con le finalità e gli obiettivi richiamati al precedente punto 3 e con le linee guida sopra ricordate.

- 5.7 La Fondazione Luigi Micheletti, la Fondazione Civiltà Bresciana e l'Associazione Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti" sono responsabili della individuazione e della concessione alla Fondazione di partecipazione che gestirà il sistema Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti", in sede di atto costitutivo del medesimo soggetto e/o attraverso appositi atti convenzionali successivi, della proprietà o del comodato d'uso per un periodo non inferiore a 55 anni del patrimonio di cui al punto 3.3.6.
6. *Modalità gestionali del sistema museale denominato Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti"*
- 6.1 Soggetto giuridico di gestione
- 6.1.1 I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di programma si impegnano a costituire, eventualmente anche con altri soggetti pubblici e privati, una Fondazione di partecipazione alla quale affidare la responsabilità della gestione e del funzionamento del sistema museale denominato Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti", per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del presente Accordo di programma richiamati al punto 3, in coerenza con le linee guida di cui al già citato Allegato C);
- 6.1.2 A tale fine, tali soggetti si impegnano a sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi competenti, entro 60 gg. dalla sottoscrizione del presente Accordo di programma, la bozza di statuto della Fondazione Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti", di cui all'Allegato E).
- 6.1.3 Eventuali modifiche a tale statuto concordate dagli enti sottoscrittori, saranno comunicate al Collegio di Vigilanza di cui al successivo punto 11;
- 6.1.4 In sede di atto costitutivo o successivamente attraverso appositi contratti di comodato per le durate sopra previste, i soggetti sottoscrittori affideranno alla suddetta Fondazione la gestione e la valorizzazione delle strutture e dei siti museali, del patrimonio storico culturale e documentario, dei beni mobili e immobili ad essi pertinenti, oggetto del presente Accordo di programma, in coerenza con le finalità e gli obiettivi definiti nello Statuto della Fondazione.
- 6.2 Piano di gestione.
La Fondazione Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti" assumerà la responsabilità della gestione e del funzionamento del sistema e delle singole sedi museali in coerenza con le Linee guida del progetto gestionale complessivo del sistema denominato Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti", di cui all'Allegato C.
I soggetti partecipanti contribuiranno a sostenere i costi di gestione ovvero le attività della Fondazione, sulla base dei bilanci e dei programmi che saranno approvati dalla stessa, coerentemente con le già citate Linee guida, nella misura e nelle forme preventivamente concordate con il Consiglio d'Indirizzo e nei limiti delle rispettive programmazioni e dei finanziamenti deliberati dai rispettivi organi.
Secondo quanto previsto nelle Linee guida, che prevedono un apporto da parte del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca coerente con il sostegno già ricevuto in passato (*ex lege* n. 6/2000), la Fondazione si attiverà per reperire contributi di gestione dal medesimo Ministero, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e da altri soggetti interessati.
- 6.3 Modalità gestionali della Biblioteca moderna integrata.
Il Comune di Brescia. si impegna ad assicurare il funzionamento e la gestione della biblioteca che verrà realizzata nell'edificio ex stabilimento Tempini, attraverso il Sistema Bibliotecario Urbano, in coerenza con le linee guida di cui all'allegato D) e perseguendo

tutte le forme possibili di integrazione con il Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti": a tal fine, i due soggetti di gestione potranno attivare specifici contratti di servizio o altre forme convenzionali per affidarsi, anche reciprocamente, scambiarsi o condividere servizi e attività, nonché risorse umane, materiali, strumentali e scientifiche.

7 *Previsione dei costi e piano dei finanziamenti degli interventi*

- 7.1 Il costo stimato per la realizzazione dell'intervento complessivo oggetto del presente Accordo, (comprensivo di tasse, imposte, ritenute fiscali e contributi di qualsivoglia natura, se dovuti, nella misura stabilita per legge) ammonta a **26.885.000** euro, così come meglio descritto analiticamente nell'Allegato A) – Parte prima, attraverso un quadro riassuntivo e diversi quadri specifici per ciascuno dei singoli interventi principali richiamati al precedente punto 3.3.
- 7.2 Il piano finanziario, descritto analiticamente nell'Allegato A) – Parte seconda e Parte terza, contiene in una tabella globale e in tabelle specifiche per ciascuno dei singoli interventi principali: i soggetti finanziatori, le fonti finanziarie, l'entità dei finanziamenti, le modalità della loro erogazione e i soggetti destinatari.
- 7.3 La Regione Lombardia si impegna a garantire il finanziamento FIP di cui alla seguente tabella a condizione che il progetto definitivo venga trasmesso entro il 31 gennaio 2005 e, in ogni caso, garantisce con risorse proprie la copertura di quella parte dei finanziamenti posti a carico di "Altri Privati" nella medesima tabella eventualmente non corrisposti:

Soggetti	Totale*	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Università di Brescia	2.500	366	966	400	400	368	
RL FIP (l.r. 31/96)	4.300			4.300			
RL Docup ob.2	2.200		700	1.500			
Provincia di Brescia	1.500		375	375	375	375	
Comune di Brescia	12.685		2.000	3.785	4.000	2.000	900
Com. Montana.Valle Camonica	250		250				
ASM BRESCIA S.p.A.	2.500			500	1.500	500	
Comune di Cedegolo	250		150	100			
Altri Privati	700			700			
TOTALE*	26.885	366	4.441	11.660	6.275	3.243	900
* in migliaia di euro							

8 *Comunicazione:*

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di programma si impegnano a curare i contenuti e le modalità di comunicazione esterna - a mezzo stampa e non - e le iniziative seminari, convegnistiche e divulgative, relativamente al presente Accordo e agli interventi che ne sono oggetto, secondo le specifiche indicazioni contenute nell'Allegato G) - Comunicazione.

9 *Ulteriori obblighi dei contraenti*

- 9.1 Nei cronogrammi di cui all'allegato B sono indicati gli ulteriori atti ed adempimenti che i vari soggetti si impegnano ad assumere per attuare ogni parte dell'intervento complessivo oggetto del presente Accordo di programma.
- 9.2 L'insieme degli impegni assunti dai contraenti costituisce un unico contesto di obbligazioni alle quali le parti si impegnano ad adempiere secondo le modalità e i tempi previsti dal presente Accordo di programma.
- 9.3 La realizzazione solo parziale o il ritardo nell'esecuzione dell'intervento descritto al precedente punto 3 o delle attività ad esso funzionali, precisate nel presente Accordo e nei cronogrammi allegati alla lettera B), non potranno comunque determinare il venir meno degli obblighi assunti dalle parti sottoscrittrici, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 12. *Inadempimenti e sanzioni.*
- 9.4. I soggetti attuatori dei singoli interventi o di loro parti funzionali si impegnano ad inviare semestralmente al Presidente del Collegio di Vigilanza un monitoraggio completo delle attività realizzate, comprensivo di una nota sintetica illustrativa dello stato d'avanzamento delle opere che evidenzia eventuali criticità e le proposte tecniche per il loro superamento, nonché dell'aggiornamento del cronogramma e dei piani di spesa e di finanziamento approvati con il presente Accordo di programma.

10 *Modifiche e integrazioni*

- 10.1 I soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi oggetto del presente Accordo di programma individuati al precedente punto 3. o di loro parti funzionali, si riservano la facoltà di integrare direttamente gli impegni finanziari sopra previsti a proprio carico, con risorse proprie o reperite da altri soggetti, qualora ciò si rendesse necessario per completare gli interventi di propria competenza. Di tali integrazioni verrà data comunicazione al Presidente del Collegio di Vigilanza, di cui al successivo punto 11.
- 10.2 Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Accordo e dei relativi Allegati che si rendessero necessari in fase di esecuzione, fatta eccezione per le integrazioni degli impegni finanziari della fattispecie descritta al precedente punto 10.1, previa istruttoria da parte della Segreteria tecnica, sono autorizzate dal Collegio di Vigilanza e comunicati dal suo Presidente alla Giunta regionale della Lombardia, nei successivi 15 giorni.

11 *Collegio di vigilanza*

- 11.1 Il Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'art. 34, comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 9, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, è costituito: dal Presidente della Regione Lombardia o suo delegato, che lo presiede, dal Presidente della Provincia di Brescia, dal Sindaco del Comune di Brescia, dal Sindaco del Comune di Cedegolo, dal Sindaco del Comune di Rodengo Saiano, dal Presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, dal Rettore dell'Università degli Studi di Brescia; dal Presidente dell'ASM BRESCIA S.p.A. - o dai loro delegati.

- 11.2 In caso di impossibilità del Presidente della Regione o del suo delegato a presenziare alla seduta del Collegio di Vigilanza, le funzioni di presidente vengono assunte dal membro più anziano dei presenti.
- 11.3 Per la validità delle riunioni del Collegio di Vigilanza è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni che autorizzino le modifiche e/o le integrazioni di cui al precedente punto 10.2, sono adottate dal Collegio col voto unanime dei suoi componenti.
- 11.4 Il Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, verifica le attività di esecuzione dell'Accordo, interpreta le norme di attuazione ed esercita i poteri sostitutivi.
Ad esso, inoltre, sono attribuite, in particolare, le seguenti competenze e funzioni:
- a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di programma;
 - b) individuare gli eventuali elementi ostativi all'attuazione dell'Accordo di programma, concertando le soluzioni idonee alla loro rimozione, adottandole direttamente se possibile o, se necessario, proponendone l'adozione agli organi competenti,;
 - c) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati anche riuniti in Conferenza di Servizi, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;
 - d) provvedere all'approvazione, ove ciò risultasse indispensabile per assicurare la piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di programma, di studi, progetti o documenti in senso lato, relativi all'intervento in parola;
 - e) autorizzare le modifiche e integrazioni al presente Accordo, di cui al precedente punto 10.2;
 - f) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo;
 - g) disporre eventuali interventi sostitutivi in caso di inadempimento;
 - h) applicare, in caso di inadempimento degli impegni assunti nel presente Accordo da parte dei soggetti sottoscrittori, la procedura di cui al successivo punto 12.
- 11.5 Il Collegio di Vigilanza, ai sensi dell'art 6, comma 9 della l.r. 14 marzo 2003, n.2, esercita le sue funzioni anche avvalendosi della Segreteria tecnica già nominata dal Comitato per l'Accordo di programma con le modalità e con i compiti di cui all'art. 6, comma 6, lett. d) della medesima legge, fatta salva la facoltà di modificarne la composizione e provvedere alle necessarie sostituzioni.

12 Inadempimenti e sanzioni

- 12.1 Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo agli obblighi assunti, provvederà a:
- a) contestare l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
 - b) disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere l'esecuzione delle inadempienze.
- 12.2 Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, fatto salva la facoltà di far

valere innanzi all'autorità competente il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

- 12.3 Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l'attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.

13 *Controversie*

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del punto 11.4, lett. f) spetterà all'Autorità Giudiziaria competente.
Foro competente sarà quello di Brescia.

14 *Verifiche.*

Il presente Accordo di programma sarà soggetto a verifiche periodiche su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza.

15 *Sottoscrizione, effetti e durata*

- 15.1 Il presente Accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia, adottato dall'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, allo scopo delegato, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

- 15.2 Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

- 15.3 La durata del presente Accordo di programma è stabilita sino alla completa attuazione dell'intervento complessivo descritto al precedente punto 3.

16. *Documenti allegati*

Al presente Accordo di programma sono allegati i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso:

Allegato A) Piano dei costi e dei finanziamenti:

- **Parte prima: previsione dei costi** (una tabella riassuntiva dei costi dell'intervento complessivo e una tabella ciascuno dei singoli interventi di cui ai punti 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4)
- **Parte seconda: piano dei finanziamenti** (una tabella riassuntiva dei costi dell'intervento complessivo e una tabella per ciascuno dei singoli interventi di cui ai punti 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4)
- **Parte terza: legenda sulla natura e sulle modalità di erogazione dei finanziamenti**

Allegato B) Cronogrammi

- **B – 1: Cronogramma riassuntivo dell'intervento complessivo di cui al punto 3.1**
- **B – 2: Cronogramma dell'intervento di cui al punto 3.1.1**
- **B – 3: Cronogramma dell'intervento di cui al punto 3.1.2**
- **B – 4: Cronogramma dell'intervento di cui al punto 3.1.3**
- **B – 5: Cronogramma dell'intervento di cui al punto 3.1.4**

Allegato C) Linee guida del progetto gestionale complessivo del sistema museale denominato Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti"

Allegato D) Linee guida del progetto biblioteconomico, organizzativo e funzionale della Biblioteca moderna integrata

Allegato E) bozza di statuto della Fondazione Museo dell'Industria e del Lavoro "Eugenio Battisti"

Allegato F) Linee guida del progetto museologico del Museo dell'Industria e del Lavoro "E. Battisti"

Allegato G) Comunicazione

